

La legge che ha introdotto il diritto di sciogliere i matrimoni falliti e rotti di fatto

UNA CONQUISTA CIVILE E DEMOCRATICA

da difendere contro i tentativi delle forze reazionarie di minacciare le libertà e il progresso sociale del Paese

Per capire quale sia la posta in gioco nel referendum promosso contro la legge che introduce in Italia la possibilità di sciogliere i matrimoni falliti, bisogna chiedersi perché le forze reazionarie e fasciste siano state e siano le più accese nel sostenere questa iniziativa.

Si dice che la richiesta di referendum fosse motivata dalla preoccupazione nei rispetti di una supposta influenza negativa che il diritto al divorzio potrebbe avere sulla stabilità della famiglia. Ma se così fosse, il referendum non avrebbe motivo di essere perché tre anni di esperienza hanno dimostrato che il divorzio è servito solo a risolvere

un certo numero di rotture matrimoniali già avvenute da anni, a tutelare il coniuge economicamente più debole, e a dare un nome a tanti figli, senza provocare alcun fenomeno di cedimento nell'istituto familiare.

Si dice anche che il referendum fosse voluto per tutelare un convincimento religioso. Ma anche in questo caso, l'esperienza ha mostrato che la legge e chi la applica non mettono minimamente in discussione la facoltà dell'antidivorzista di non divorziare: la legge si limita a tutelare il diritto al divorzio per quelle donne e quegli uomini che hanno già verificato la impos-

sibilità di continuare il rapporto matrimoniale. Si tratta, cioè, di un elementare diritto civile di libertà che fa parte della concezione di una famiglia rinnovata e moralmente sana.

Le ragioni, dunque, sono altre.

In realtà le forze reazionarie si sono poste l'obiettivo di far arretrare tutta la situazione politica e sociale del Paese. Non avendo realizzato questo obiettivo sul terreno del confronto sui temi politici ed economici, sul quale anzi crescentemente è il loro isolamento, hanno pensato di strumentalizzare sentimenti religiosi e convincimenti morali per sca-

tenere una sorta di guerra di religione ed aprire una spaccatura verticale fra le masse popolari, distogliere i lavoratori dalle lotte per il rinnovamento e tentare di costruire un blocco reazionario.

Esse si propongono non solo di sconfinare una conquista di civiltà ma di tentare uno spostamento a destra in tutta la situazione del paese, di deteriorare i rapporti fra la Repubblica e la Chiesa, di introdurre una pesante, artificiosa difficoltà nel processo di unità sindacale dei lavoratori, di consolidare quello che lo stesso dirigente democristiano on. Piccoli ha definito il « con-

taglio clericale fascista » sul mondo cattolico.

La verità è che il piano della destra, dei fascisti, dei conservatori è di dare, tramite il referendum, un colpo ad una riforma che rappresenta un diritto di civiltà perché vogliono impedire ogni altra riforma, economica e sociale che sia apportatrice di progresso. E' questa operazione reazionaria che va bloccata e rovesciata.

Questo hanno capito tanti cattolici democratici nei quali il referendum ha suscitato dubbi e preoccupazioni profonde.

E' infatti evidente che nessuno cattolico democratico può pensare di imporre per legge le proprie convinzioni agli altri. La legge che dà il diritto al divorzio non obbliga nessuno a divorziare. Ma non è democratico imporre per legge di stare uniti nel matrimonio a coloro che si sono già divisi di fatto da anni.

La battaglia che ci proponiamo di affrontare con tutte le nostre forze è, dunque, allo stesso tempo una battaglia per i diritti civili e una battaglia per la salvaguardia della democrazia e dell'unità dei lavoratori, per il progresso politico e civile del paese.

Non è vero che la legge consenta scioglimento « elastico » e « facile »

Garantito e totale il rispetto della coscienza cattolica

I tre anni di applicazione della legge

UNA ESPERIENZA SENZA AVVENTURE

La principale tesi degli oltranzisti e dei fascisti contro la dissolubilità del matrimonio fallito è stata e rimane ancora questa: che essa, trasformando la famiglia da istituto forzosamente stabile in istituto revocabile, non solo non avrebbe contribuito a porre su basi più solide il rapporto matrimoniale ma avrebbe provocato un'ondata irreversibile e crescente di crisi familiari. Insomma si sarebbe verificata una corsa

allo scioglimento del vincolo. Che cosa è accaduto, invece, nei tre anni di applicazione della legge?

Era naturale che nel primo periodo di attuazione, le cause fossero abbastanza numerose proprio perché c'erano tante coppie divise, tante « famiglie fantasma », tanti « matrimoni fuori legge » accumulatisi in regime di indissolubilità. Ma, appena sanata questa eredità di un lungo passato, si è subito vi-

sto che il fenomeno dello scioglimento formale dei matrimoni si collocava su valori molto bassi. L'ha autorevolmente constatato, inaugurando l'anno giudiziario, il procuratore generale della Corte di Cassazione, Mario Stella Richter che ha detto:

« Per quanto attiene alle procedure relative ai diritti di famiglia, una particolare segnalazione riguarda la sensibile diminuzione, rispetto allo scorso anno, delle domande di divorzio il fenomeno viene spiegato col riferimento al fatto che, all'entrata in vigore della legge istitutiva del divorzio, furono proposte, di colpo, tutte le domande che inerivano a situazioni che si trascinavano da anni

Le domande proposte successivamente, ovviamente, rappresentano le situazioni correnti; e data la modestia di tale numero complessivo, può intendersi acquisito il dato importante che i temuti pericoli per l'unità della famiglia si sono dimostrati infondati.

Dato, quest'ultimo, confortato dal fatto che, all'entrata in vigore della legge istitutiva del divorzio, furono proposte, di colpo, tutte le domande che inerivano a situazioni che si trascinavano da anni

La donna, della miseria che attanaglia tante famiglie, della mancata soluzione di problemi come quello della casa, del lavoro, dei servizi, dell'istruzione. Non dimentichiamo il giusto tremore dell'emigrazione, le centinaia di migliaia di « dove bianche », le famiglie smembrate contro la loro volontà per la ricerca della sopravvivenza. Sulla famiglia si proiettano le spinte disgregatrici provenienti da una società che produce violenza, avidità, corsa sfrenata al successo, disprezzo per il lavoro onesto, insicurezza nell'avvenire.

La donna, i figli sono le vittime più esposte di questa situazione sociale e lo sono tanto più in quanto, per premessa responsabilità della DC, vengono tenute in vita norme di diritto familiare che offendono la dignità femminile, che im-

Il Consiglio nazionale del Comitato civico, allorché il Parlamento iniziò il dibattito sulla legge che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, affermò che si sarebbe introdotto in Italia il « tipo più elastico di divorzio esistente nel mondo, il divorzio automatico che non richiede... l'esistenza di un motivo »

Una delle argomentazioni più usate dagli antidivorzisti è che la disciplina dello scioglimento, aggiungendosi anche ai matrimoni concordatari, offende la coscienza dei cattolici per i quali il carattere sacramentale del matrimonio comporta la indissolubilità. Ma questo non è vero.

Dunque, secondo gli oltranzisti, abbiamo in Italia lo scioglimento facile, non vincolato da garanzie e da cautele, una specie di reno dell'arbitrio in cui la legge abdica a qualsiasi capacità normativa. Quanto questa immagine sia falsa ben lo sanno coloro che hanno affrontato una causa di divorzio. Ma per tutti gli altri, è bene richiamare la realtà.

Da vario tempo ormai la dottrina ufficiale della Chiesa, specie dopo il Concilio Vaticano II, ha rinunciato ad ogni impostazione « costantiniana », cioè all'idea che le sue verità si debbano trasferire, con atti di autorità, nelle istituzioni e nelle leggi civili dei paesi definiti cattolici. Atti ufficiali della Chiesa, prese di posizione di prelati e teologi convergono nell'affermare la distinzione fra la sfera della coscienza del cristiano e quella del diritto positivo, fra i quali può intercorrere solo un rapporto morale e spirituale. E infatti nessun sacramento viene imposto per legge: unica eccezione era il matrimonio.

La legge rende tutt'altro che facile il divorzio. Oltre ai casi di condanna all'ergastolo o di pazzia di uno dei coniugi o di non consumazione dell'unione, per poter sciogliere un matrimonio sempre se uno o ambedue i coniugi lo richiedono bisogna che sia intervenuta una separazione o giudiziale o consensuale o di fatto e che siano trascorsi, dopo la separazione almeno cinque anni, e se c'è opposizione di uno dei due coniugi, devono passare sette anni.

Questa separazione costituisce una vittoria della libertà, anzitutto della libertà dei cattolici di testimoniare i loro ideali fuori di ogni costrizione esteriore. Non a caso il portavoce della Santa Sede ha affermato che il divorzio è il contegno dei cattolici di danza alla legge sul diritto al divorzio e riguarda i cattolici italiani in quanto cittadini nell'esercizio delle loro prerogative. Solo se esiste la libertà di scelta, una credenza, un valore religioso può divenire davvero un principio onestamente vissuto.

E' sufficiente leggere alcuni articoli della legge per rendersi conto di quanto siano minuziose le procedure di accertamento, proprio per porre il magistrato in condizione di apprezzare fino in fondo se la rottura è irreparabile, se non c'è più niente da fare.

Ora, la legge dà a ciascuno la libertà di divorziare o di non divorziare; nessuno costringe il cattolico convinto della indissolubilità, di rinunciare al suo sacramento. Ma come lo Stato non nega ai credenti di obbedire alla loro coscienza, così esso deve tutelare la libertà degli altri di fare una diversa scelta.

La legge, poi, contiene negli articoli 5, 6 e 9, una serie di garanzie a tutela sia dei coniugi che dei figli. Ecco perché i comunisti hanno sempre visto nel divorzio un aspetto di una più generale riforma delle leggi familiari e un contributo, sul piano dei diritti civili, all'azione per la trasformazione economica, sociale e morale della società.

Ha giustamente scritto, giorni fa, un settimanale cattolico: « Solo una mentalità clericale può ignorare che il divorzio è una facoltà, mentre l'indissolubilità per legge è coazione... Dopo il Concilio e dopo la dichiarazione sulla libertà religiosa, diremmo che è diventato un obbligo per lo Stato rispettare anche questa libertà ».

Ed infatti — questo è l'aspetto decisivo — la legge sullo scioglimento dei matrimoni falliti investe gli « effetti civili » del matrimonio canonico; essa, cioè, quando venga applicata, annulla il vincolo civile, non quello religioso che è fuori della sfera di competenza dello Stato.

Se si dovesse accogliere la posizione degli oltranzisti e dei fascisti, si arriverebbe a questo assurdo: che il matrimonio canonico è annullabile da parte di un qualunque tribunale ecclesiastico mentre quello trascritto e avente effetto civile rimarrebbe intangibile. Perché mai ciò che è legittimo con un tribunale vaticano non dovrebbe più esserlo per un tribunale italiano?

Si deve, tuttavia, aggiungere che questo tipo di preoccupazioni per il coniuge più debole e per i figli è ben presente al nostro partito che ne fa oggetto di proposta e di lotta: non a caso, il PCI si è pronunciato per un miglioramento delle norme riguardanti questo aspetto, come ben risulta dalla proposta unitaria dei gruppi parlamentari di sinistra e laici presentata in Senato nel 1971.

Ed infatti — questo è l'aspetto decisivo — la legge sullo scioglimento dei matrimoni falliti investe gli « effetti civili » del matrimonio canonico; essa, cioè, quando venga applicata, annulla il vincolo civile, non quello religioso che è fuori della sfera di competenza dello Stato.

Le sentenze della Corte Costituzionale

Senza n. 176 Anno 1973

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composti dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFANTO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - AVV. EROLDI ROCCHETTI - Prof. ENZO CUPIOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VIZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA RIVIELLO - Prof. PAOLO ROSSI - AVV. FIORENTINO AMBOLDI - Prof. GIULIO GIOMBRINI - Prof. EDUARDO VIOLETTA - Prof. GIULIO ASTUTI, Giudici.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disposizione dei casi di « scioglimento del matrimonio »), promossi con le « ragioni » ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 giugno 1972 dalla Corte su ricorso di Muscolino Amma e Savatelli Claudio, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972; 2) ordinanza emessa il 6 luglio 1972 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra De Mar-

Uno dei temi continuamente riproposti negli ultimi tre anni dagli antidivorzisti è quello della « presunta incostituzionalità del lo scioglimento del matrimonio. Tale obiezione viene fondata sul fatto che la Costituzione della Repubblica richiama al suo art. 7, quale base regolamentare dei rapporti fra l'Italia e la Santa Sede, i Patti Lateranensi in cui si proclama il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico.

Questa tesi è stata di chiarata infondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 169 del 5 luglio 1971 (confermata da quella più recente — n. 176 del 6 dicembre 1973) La Corte argomenta che il richiamo della Costituzione al trattato col Vaticano non può

significare che il nostro ordinamento giuridico recepisce la disciplina canonica del matrimonio, che appartiene ad un altro ordinamento, esterno e indipendente da quello italiano.

« Nell'ordinamento statale il vincolo matrimoniale, con le sue caratteristiche di indissolubilità, nasce dalla legge civile ed è da questa regolato » — dice la sentenza, la quale aggiunge che l'Italia non ha mai rinunciato a disciplinare, con atti sovrani, la materia matrimoniale. Non a caso la « Costituzione afferma tanto per lo Stato quanto per la Chiesa i principi di indipendenza e di sovranità di ciascuno nel proprio ordine ».



Chi attende all'unità della famiglia

Noi comunisti — che esprimiamo la concezione profondamente sana che hanno della famiglia — come quella delle masse operaie, contadine e popolari che rappresentiamo — vogliamo una famiglia vitale ed unita centro di affetti e di sentimenti. Ci siamo battuti per il diritto civile e democratico al divorzio perché esso permette di sanare e risolvere quelle situazioni nelle quali la famiglia di fatto non esiste più. Ma sappiamo anche che la crisi è anzitutto figlia dello sfruttamento capitalistico, della disuguaglianza fra gli uomini, di un tipo di sviluppo che condanna intere regioni e che colpisce anzitutto

la donna, della miseria che attanaglia tante famiglie, della mancata soluzione di problemi come quello della casa, del lavoro, dei servizi, dell'istruzione. Non dimentichiamo il giusto tremore dell'emigrazione, le centinaia di migliaia di « dove bianche », le famiglie smembrate contro la loro volontà per la ricerca della sopravvivenza. Sulla famiglia si proiettano le spinte disgregatrici provenienti da una società che produce violenza, avidità, corsa sfrenata al successo, disprezzo per il lavoro onesto, insicurezza nell'avvenire.

La donna, i figli sono le vittime più esposte di questa situazione sociale e lo sono tanto più in quanto, per premessa responsabilità della DC, vengono tenute in vita norme di diritto familiare che offendono la dignità femminile, che im-

TUTTA L'EUROPA CI GUARDA:

L'Italia come la Spagna fascista?

La conquista civile delle dissolubilità dei matrimoni falliti viene introdotta in Europa da 2 lo stendere degli europei in quanto l'istituto della dissolubilità opera da tempo — e nessuno si «ogna di contestarlo in linea di principio — in quasi tutti i paesi di tradizione cattolica o governata da partiti di ispirazione cristiana.

Ecco il cammino del divorzio attraverso gli ultimi due secoli nel nostro Continente:

FRANCIA: introdotto dalla rivoluzione del 1789, codificato nel Codice napoleonico, regolato ora dalla Legge 2-4-1941.

LOMBARDIA pubblica del Continente si chiede come sia possibile che un paese altamente sviluppato, con istituzioni democratiche e inserito nel processo di integrazione comunitaria, possa rimettere in discus-

ione una conquista che appartiene al comune processo di incivilimento. Tanto più grande è lo stupore degli europei in quanto l'istituto della dissolubilità opera da tempo — e nessuno si «ogna di contestarlo in linea di principio — in quasi tutti i paesi di tradizione cattolica o governata da partiti di ispirazione cristiana.

Ecco il cammino del divorzio attraverso gli ultimi due secoli nel nostro Continente:

FRANCIA: introdotto dalla rivoluzione del 1789, codificato nel Codice napoleonico, regolato ora dalla Legge 2-4-1941.

LOMBARDIA pubblica del Continente si chiede come sia possibile che un paese altamente sviluppato, con istituzioni democratiche e inserito nel processo di integrazione comunitaria, possa rimettere in discus-

INGHILTERRA: introdotto nel 1871 e disciplinato con Legge 1910.

SVIZZERA: Leggi del 1874 e del 1912.

REPUBBLICA FED. TEDESCA: introdotto nel 1875 e disciplinato con Legge 20-2-1946 sotto un governo DC.

REPUBBLICA DEM. TEDESCA: introdotto nel 1975 e disciplinato dal Codice del 1950.

UNGHERIA: introdotto nel 1894 e disciplinato dalla Legge del 1952.

MONACO: introdotto nel 1907, disciplinato con Legge 11 giugno 1916.

PORTOGALLO: introdotto nel 1910, poi revocato a seguito di concordato con la Santa Sede, rimane in vigore per alcuni casi.

LUSSEMBURGO: Codice civile ricalcato su quello napoletano.

Legge familiare del 1969.

NORVEGIA: Legge 31 maggio 1918.

GRECIA: Legge 24 giugno 1920 e Codice civile 1946.

SVIZZERA: Legge 11 giugno 1920.

ISLANDIA: Legge 27 giugno 1921.

DANIMARCA: Legge 22 giugno 1922.

TURCHIA: Codice civile del 1926.

ALBANIA: Legge civile 1928 e Legge 18-5-1948.

FINLANDIA: Codice 13 giugno 1929.

AUSTRIA: Legge 6 luglio 1938.

JUGOSLAVIA: Legge 3 aprile 1946.

BULGARIA: Leggi del 1949 e del 1953.

CECOSLOVACCHIA: Legge 7 dicembre 1949.

POLONIA: Legge 17 giugno 1950 e 23-2-1964.

ROMANIA: Legge 29-3-1956.